



PROVINCIA DI BENEVENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 27 DICEMBRE 2012

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO ALL'IDONEITA' PER INSEGNANTI DI TEORIA E PER ISTRUTTORI DI GUIDA.

L'anno duemilaDODICI addì VENTISETTE del mese di DICEMBRE alle ore 10,30 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare - su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, Prot. gen. n.8746 del 19/12/2012 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.- D. Lgs.vo N. 267 del 18 agosto 2000 e del vigente Statuto, si è riunito il Consiglio Provinciale, in seduta di prima convocazione, composto dal:

Presidente della Provincia Prof. Ing. Aniello CIMITILE e dai seguenti Consiglieri:

- | | | | |
|---|-----------|-----------------------|----------|
| 1) MATURO Giuseppe Maria <i>Presidente del Consiglio Provinciale</i> | | | |
| 2) BETTINI | Aurelio | 14) LAMPARELLI | Giuseppe |
| 3) CAPASSO | Gennaro | 15) LOMBARDI | Nino |
| 4) CAPOBIANCO | Angelo | 16) LOMBARDI | Renato |
| 5) CAPOCEFALO | Spartico | 17) MAROTTA | Mario |
| 6) CATAUDO | Alfredo | 18) MAZZONI | Erminia |
| 7) CECERE | Sabatino | 19) MOLINARO | Dante |
| 8) COCCA | Francesco | 20) PETRIELLA | Carlo |
| 9) DAMIANO | Francesco | 21) RICCI | Claudio |
| 10) DEL VECCHIO | Remo | 22) RICCIARDI | Luca |
| 11) DI SOMMA | Catello | 23) RUBANO | Lucio |
| 12) IADANZA | Pietro | 24) VISCONTI | Paolo |
| 13) IZZO | Cosimo | | |

Presiede il Vice Presidente del Consiglio Provinciale **Dott. Giuseppe Lamparelli**

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Claudio Uccelletti**

Sono presenti n. 16 Consiglieri

Risultano assenti il Presidente della Provincia prof.ing. Aniello CIMITILE ed i Consiglieri 1-5-10-17-18-20-22-23

Sono presenti gli Assessori BOZZI-BARBIERI-VALENTINO-PALMIERI-

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta.

Il Vice Presidente Giuseppe LAMPARELLI, sull'argomento in oggetto, di cui alla proposta allegata sotto il n.1), dà la parola al Consigliere Cataudo il quale si sofferma brevemente sull'opportunità e sulla necessità di approvare il Regolamento come già hanno fatto altre Province anche per offrire opportunità di lavoro ai giovani.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Vice Presidente Lamparelli, pone ai voti, per alzata di mano, la proposta.

Eseguita la votazione, presenti n. 16, la proposta risulta approvata all'unanimità.

Il Vice Presidente Lamparelli propone che alla delibera testè approvata venga data la immediata eseguibilità, che, messa ai voti riporta la medesima votazione unanime.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la proposta, depositata agli atti del Consiglio, munita dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai Dirigenti dei Settori competenti (All. 1);

Visto il verbale n. 466 del 13/12/2012 della III Commissione Consiliare (All. 2);

Visto l'esito delle eseguite votazioni,

DELIBERA

1)- Di revocare la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 58 del 16 aprile 2003 ad oggetto:2 Approvazione regolamento per il riconoscimento dell' idoneità degli Insegnanti ed Istruttori di autoscuola, integrata e modificata dalle delibere di Consiglio Provinciale n.14/2004, n. 30/2005, n.63/2006 e n. 119/2006.

2) -Di approvare il regolamento per l'espletamento degli esami per il riconoscimento all' idoneità per Insegnanti di Teoria e per Istruttori di Guida delle autoscuole, che si allega.

3)- Di trasmettere la presente al Dirigente del Settore competente per gli adempimenti consequenziali.

4)-Di Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza a provvedere.

Il tutto come da resoconto stenografico, allegato alla presente sotto il n.3).

1)



PROVINCIA DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO ALL'IDONEITA PER INSEGNANTI DI TEORIA E PER ISTRUTTORI DI GUIDA DELLE AUTOSCUOLE.-

L'ESTENSORE

L'ASSESSORE

IL CAPO UFFICIO

ISCRITTA AL N. 8
DELL'ORDINE DEL GIORNO

IMMEDIATA ESECUTIVITA'
Favorevoli N. _____
Contrari N. _____
IL SEGRETARIO GENERALE

APPROVATA CON DELIBERA N. 54 del 27 DIC, 2012

Su Relazione _____

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA	REGISTRAZIONE CONTABILE
<p>IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE</p> <p>di € _____</p> <p>Cap. _____</p> <p>Progr. n. _____</p> <p>Esercizio finanziario 200 _____</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO</p>	<p>REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Art. 30 del Regolamento di contabilità</p> <p>di € _____</p> <p>Cap. _____</p> <p>Progr. n. _____</p> <p>del _____</p> <p>Esercizio finanziario 200 _____</p> <p>IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'</p>

IL PRESIDENTE

Visto ::

1. il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e suo Regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni;
2. l'art. 105, comma 3, lett. c) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59";
3. il punto 5 dell'Accordo Stato, Regioni, Enti Locali, recante "Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105 comma 3 del D. Lgs 112/98", sottoscritto in data 14.02.2002;
4. il Decreto Ministeriale del 17 Maggio 1995, n. 317 "Regolamento recante la disciplina delle attività di autoscuole";
5. il Decreto Legge n. 7 del 31 gennaio 2007, convertito in Legge 02.04.2007 n. 40 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli";
6. la Legge n. 120 del 29.07.2010 "Recante disposizioni in materia di sicurezza stradale", che prevede, tra l'altro, che il Ministro dei trasporti stabilisce, con proprio decreto i corsi di formazione iniziale e periodica degli insegnanti ed istruttori delle autoscuole;
7. il Decreto Ministeriale 26.01.2011 n. 17 "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di Insegnanti di Teoria ed Istruttori di Guida di autoscuola";

Considerata la necessità di assicurare criteri unitari per il conseguimento dell'abilitazione di Insegnante di Teoria e Istruttori di Guida di autoscuole;

Ritenuto che la Provincia di Benevento, in conformità ai compiti e alle funzioni ad essa assegnati, ritiene opportuno approvare il Regolamento per l'espletamento degli esami di Insegnante di teoria ed Istruttore di Guida delle autoscuole;

PROPONE

1. DI REVOCARE la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 58 del 16 aprile 2003 ad oggetto approvazione regolamento per il riconoscimento dell'idoneità degli Insegnanti ed Istruttori di autoscuola, integrata e modificata dalle Delibere di Consiglio Provinciale n. 14/2004, n. 30/2005, n.63/2006 e n.119/2006;
2. DI APPROVARE il Regolamento per l'espletamento degli esami per il riconoscimento all'idoneità per Insegnanti di Teoria e per Istruttori di Guida delle autoscuole, che si allega;
3. DI TRASMETTERE la presente al Dirigente del settore competente per gli adempimenti consequenziali;
4. DI DARE alla presente immediata esecutività.-



PROVINCIA DI BENEVENTO

REGOLAMENTO

PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E/O ISTRUTTORE DI GUIDA DI AUTOSCUOLA

- Adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. _____ del _____

INDICE

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Norme generali
- Art. 3 – Requisiti e titoli per l'ammissione agli esami
- Art. 4 – Tipologie di abilitazioni per Istruttore di Guida
- Art. 5 – Conversione dell'abilitazione di Istruttore di Guida militare ad Istruttore di Guida civile
- Art. 6 – Domanda di partecipazione agli esami
- Art. 7 – Ammissione all'esame e relative procedure
- Art. 8 – Commissione d'esame
- Art. 9 – Modalità di svolgimento dell'esame
- Art. 10 – Prove d'esame per l'abilitazione di Insegnante di Teoria
- Art. 11 – Prove d'esame per l'abilitazione di Istruttore di Guida
- Art. 12 – Prove d'esame per l'abilitazione di Insegnante di Teoria ed Istruttore di Guida
- Art. 13 – Estensione dell'abilitazione
- Art. 14 – Esiti dell'esame, verbale dei lavori e rilascio degli attestati
- Art. 15 – Accertamenti ed annullamento dell'attestato
- Art. 16 – Accesso agli atti della procedura
- Art. 17 – Adeguamento normativo

Art. 1
Ambito di applicazione

1- Il presente Regolamento si applica a coloro che intendano sostenere presso la Provincia di Benevento gli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di Insegnante di Teoria e/o Istruttore di Guida di autoscuola (di seguito "esami di abilitazione"), in esecuzione di quanto previsto dall'art. 105, c. 3, lett. c) del D. Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112, dall'art. 123 del D. Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., dal D.M. 17 Maggio 1995, n.317 "Regolamento recante la disciplina delle attività di autoscuole", dal punto 5 dell'Accordo Stato, Regioni, Enti Locali inerente "modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, c. 3 del D. Lgs 112/98" sottoscritto in data 14.02.2002 e dal D.M. 26.01.2011, n. 17 "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di Insegnanti di teoria ed Istruttori di guida di Autoscuola".

Art. 2
Norme generali

- 1- Gli esami di abilitazione professionale si svolgono con modalità che garantiscano imparzialità, trasparenza ed assicurino economicità e celerità di espletamento; gli stessi devono inoltre essere effettuati in modo da consentire la valutazione, oltre che delle conoscenze, anche delle attitudini all'insegnamento dei candidati richiedenti l'abilitazione.
- 2- Gli atti di gestione del procedimento, ove non sia prevista la competenza di un diverso organo, vengono adottati dal Dirigente del Servizio provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione dei suddetti esami (di seguito "Dirigente").
- 3- Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, la Provincia di Benevento può stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento della organizzazione e dell'espletamento degli esami su base sovraprovinciale o regionale.

Art. 3
Requisiti e titoli per l'ammissione agli esami

1- Possono partecipare agli esami per il conseguimento dell'abilitazione coloro che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 1 e 6 del D.M. 17/2011 e, in particolare :

A) per gli Insegnanti di Teoria (art. 1 D.M. 17/2011)

- a) Et  non inferiore a 18 anni;
- b) Diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
- c) Non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- d) Patente di guida della categoria B normale o speciale.

B) per gli Istruttori di Guida (art. 6 D.M. 17/2011) :

- a) Et  non inferiore a 21 anni;
- b) Diploma di istruzione di secondo grado, anche triennale (Certificato di qualifica triennale di istruzione professionale);

c) Non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, c. 1 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i.;

d) patente di guida comprendente :

1) almeno le categorie A, B, C+E e D ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) del D.M. 17/2011 e del presente Regolamento (*abilitazione istruttore completa*);

2) almeno le categorie B, C+E e D a esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui all'art. 5, comma 1 lettera b) del D.M. 17/2011 e del presente Regolamento (*abilitazione istruttore parziale*);

3) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori di cui all'art. 5, comma 2 del D.M. 17/2011 e art. 5 comma 1 lettera c) del presente Regolamento (*abilitazione istruttore diversamente abile finalizzata alla conduzione di un' autoscuola*);

2 - I candidati, oltre ai requisiti di cui sopra, devono essere in possesso del requisito di buona condotta; si considerano in possesso di tale requisito coloro che soddisfano tutte le seguenti condizioni :

a) non essere dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

b) non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dal D. Lgs. n. 159/2011;

c) non essere stati condannati a pena detentiva superiore a tre anni, ovvero indipendentemente dalla pena inflitta, non essere stati condannati per uno dei seguenti reati :

1) articolo 348 Codice Penale – Abusivo esercizio di una professione;

2) articolo 432 Codice Penale – Attentati alla sicurezza dei trasporti;

3) articolo 527 Codice Penale – Atti osceni;

4) articolo 575 Codice Penale – Omicidio;

5) articolo 581 Codice Penale – Percosse;

6) articolo 589 Codice Penale – Omicidio colposo;

7) articolo 593 Codice Penale – Omissione di soccorso;

8) articolo 609 bis Codice Penale – Violenza sessuale

9) articolo 610 Codice Penale – Violenza privata;

10) articolo 613 Codice Penale – Stato di incapacità procurato mediante violenza;

11) articolo 624 Codice Penale – Furto;

12) articolo 628 Codice Penale – Rapina;

13) articolo 629 Codice Penale – Estorsione;

14) articolo 630 Codice Penale – Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

15) articolo 640 Codice Penale – Truffa;

16) articolo 646 Codice Penale – Appropriazione indebita;

17) articolo 648 Codice Penale – Ricettazione;

18) articolo 648-bis Codice Penale – Riciclaggio;

19) articolo 660 Codice Penale – Molestie e disturbo alle persone;

20) articolo 688 Codice Penale – Ubriachezza;

21) articolo 690 Codice Penale – Determinazione in altri dello stato di ubriachezza;

Sono fatti comunque salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi; per i reati sopra elencati, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale.

- 3- Ai sensi del D.M. 17/2011, gli aspiranti Insegnanti di Teoria ed Istruttori di Guida che intendano sostenere l'esame di abilitazione devono anche avere regolarmente partecipato al corso propedeutico di formazione iniziale di cui agli artt. 2 e 7 del D.M. 17/2011 e conseguito il relativo attestato di fine corso.
- 4- Per i titoli di studio conseguiti all'estero è necessario produrre idonea documentazione attestante il riconoscimento/equipollenza degli stessi con analoghi titoli conseguiti in Italia.

Art.4

Tipologie di abilitazioni per istruttore di guida

- 1- Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 17/2011 l'Istruttore di Guida può essere abilitato a :
 - a) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione (*abilitazione istruttore completa*);
 - b) svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione (*abilitazione istruttore parziale*);
 - c) conseguire l'abilitazione di Istruttore di Guida ai soli fini della dichiarazione di cui all'art. 123 del D. Lgs. 285/92, comma 5 e s.m.i. (*abilitazione istruttore diversamente abile finalizzato alla conduzione di una autoscuola*).

Art.5

Conversione dell'abilitazione di istruttore di guida militare ad istruttore di guida civile

- 1- Agli istruttori di guida militare che intendano ottenere la conversione del certificato di abilitazione militare in analogo certificato di abilitazione in Istruttore di Guida civile (di seguito procedura di conversione) si applica il disposto del comma 6 art. 138 del D. Lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada).
- 2- Per la procedura di conversione, pur non essendo richiesto il superamento dell'esame, il richiedente deve comunque essere in possesso delle patenti di cui all'art. 3 comma 1, lettera B) d)1 o d)2 del presente Regolamento a seconda della tipologia di abilitazione che si intenda conseguire. E' tuttavia possibile conseguire le suddette categorie successivamente al congedo, sempre nel termine massimo di un anno.
- 3- Nell'ipotesi in cui il titolare dell'abilitazione ad Istruttore di Guida militare non abbia ancora compiuto i 21 anni, si potrà dare comunque seguito alla conversione del titolo, ma l'interessato potrà comunque esercitare le funzioni solo al compimento del ventunesimo anno di età e tale condizione deve essere evidenziata sul documento.

Art. 6

Domanda di partecipazione agli esami

- 1- Coloro che intendano sostenere l'esame per conseguire le abilitazioni di cui al presente Regolamento, devono indirizzare alla Provincia di Benevento regolare istanza in bollo su apposita modulistica, predisposta dall'Amministrazione Provinciale, e disponibile nel sito internet dell'Ente stesso.
- 2- Con la domanda di cui al precedente comma 1 dichiarano, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 :

- 1) generalità, residenza e cittadinanza o altri elementi utili ad esempio : recapito telefonico, numero di fax, indirizzo di posta elettronica ecc.;
 - 2) tipo di esame che si intende sostenere (si può richiedere di sostenere l'esame per l'abilitazione di Insegnante di Teoria o di Istruttore di Guida o di entrambe le abilitazioni);
 - 3) il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 comma 1 lettere A) a), b), c) e B) a), b), c) e comma 2 lettere a), b) e c).
- 3 - Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione :
- a) Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria, che in nessun caso verrà rimborsato, di €. 51,65 (cinquantunosessantacinque) su c.c.p n. 86088036 intestato alla Provincia di Benevento – Largo Giosuè Carducci n. 5 – 82100 Benevento, oppure bonifico su IBAN - **IT63C076011500000086088036**, con la seguente causale : “Diritti per esame di Insegnante di teoria e/o Istruttore di guida di autoscuola”;
 - b) Originale o copia conforme dell'attestato rilasciato dal soggetto attuatore del corso di formazione iniziale di cui agli artt. 2 e 7 del D.M. 17/2011;
 - c) Fotocopia leggibile delle patenti possedute richieste per l'abilitazione che si intenda conseguire unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, la conformità della stessa all'originale. In alternativa è possibile presentare fotocopia leggibile esibendo contestualmente l'originale del documento stesso del quale l'impiegato incaricato prenderà visione.
- 4- Nell'ipotesi in cui il candidato ammesso all'esame non si presenti il giorno delle prove verrà escluso dalla sessione.
- 5- Gli stranieri e/o coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero devono allegare alla domanda anche la documentazione di cui all'art. 3 comma 4 del presente Regolamento (*riconoscimento/equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero con analoghi titoli conseguiti in Italia*).
- 6- Il cittadino extracomunitario deve inoltre presentare idonea documentazione attestante la regolarità del soggiorno in Italia.

Art. 7

Ammissione all'esame e relative procedure

- 1- Il Servizio provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami svolge le seguenti attività :
- a) provvede all'istruttoria delle domande di partecipazione;
 - b) procede all'ammissione o all'esclusione dalla sessione d'esame;
 - c) predispose l'atto con l'elenco degli ammessi e non ammessi all'esame che viene pubblicato sul sito web della Provincia di Benevento;
 - d) con un anticipo di 20 giorni rispetto allo svolgimento della prima prova, comunica ai candidati l'avvenuta ammissione, la data ed il luogo di svolgimento delle prove d'esame e ne dà comunicazione sul sito dell'Ente www.provinciabenevento.it con efficacia di notifica ad ogni effetti di legge;
 - e) comunica, ai candidati esclusi, i motivi della non ammissione.

Art. 8
Commissione d'esame

- 1- E' istituita la Commissione provinciale per l'espletamento degli esami di abilitazione per l'esercizio della professione di Insegnante di Teoria e/o Istruttore di Guida di autoscuola con sede presso il Servizio provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami.
 - 2- I componenti della Commissione d'esame vengono nominati con decreto del Presidente della Provincia.
 - 3- Nella Commissione d'esame deve essere assicurata attraverso uno o più soggetti, titolari di una o più patenti superiori, la presenza di membri abilitati a svolgere il ruolo del conducente alla guida dei veicoli di categoria A, B, C, C+E e D, nelle prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di veicoli di corrispondenti categorie.
 - 4- La Commissione è composta da :
 - a) il Dirigente della Provincia di Benevento o suo delegato, in qualità di Presidente;
 - b) un membro designato dall'ufficio periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex MCTC);
 - c) un rappresentante della categoria autoscuole in qualità di esperto delle materie di esame (Insegnante di Teoria ed Istruttore di Guida da almeno cinque anni) designato dal Dirigente del Settore della Provincia, o suo delegato, tra i nomi proposti dalle Associazioni di categoria aderenti alle Associazioni Nazionali più rappresentative (UNASCA-CONFARCA);
 - d) un esperto in "Diritto" designato dal Dirigente di settore della Provincia tra i funzionari dell'Ente;
 - e) un esperto di "Sicurezza stradale" designato dal Dirigente di settore della Provincia tra i funzionari dell'Ente.
- Le funzioni di segreteria sono assicurate da persona designata dal Dirigente del competente Servizio provinciale a sovrintendere allo svolgimento degli esami.
- 5- Per ogni membro di cui sopra, compreso il segretario, viene nominato almeno un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di assenza o di impedimento del titolare.
 - 6- La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i suoi componenti e si riunisce su convocazione del Presidente o del suo delegato.
 - 7- Le decisioni della Commissione vengono assunte a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
 - 8- I componenti non devono rivestire incarichi di rappresentanza di carattere politico o sindacale od in seno ad associazioni professionali di categoria, se incompatibili con la funzione esaminatrice.
 - 9- La Commissione d'esame ha una durata di 3 (tre) anni dall'atto di nomina. A ciascun componente della Commissione o ai relativi supplenti vengono corrisposti, per ogni seduta d'esame, i gettoni di presenza pari all'importo di €. 30,00 (trenta) oltre al rimborso spese, secondo la disciplina vigente per i componenti esterni se residenti fuori della Provincia di Benevento.
 - 10- Il componente che non partecipa a tre sessioni consecutive d'esame, senza adeguata e documentata giustificazione, può essere dichiarato decaduto.
 - 12- Per la validità delle prove è necessaria la presenza di tutti i componenti della commissione;
 - 13- In apertura di ogni sessione d'esame, i componenti della Commissione, nel prendere atto dell'elenco dei candidati ammessi, dichiarano contestualmente l'esistenza o meno di incompatibilità con gli stessi, ai sensi dell' art. 51 del Codice di Procedura Civile.

- 14- La commissione esaminatrice oltre che valutare le conoscenze di ciascun candidato, valuta anche le sue attitudini all'insegnamento.
- 15- Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non previsto esplicitamente nel presente Regolamento, la Commissione può determinare criteri e modalità operative.

Art. 9

Modalità di svolgimento dell'esame

- 1- Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di un documento d'identità riconosciuto valido nello Stato italiano ed in corso di validità.
- 2- Durante le prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione per eventuali chiarimenti.
- 3- Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente a penna blu o nera a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la sigla di un componente della Commissione o del segretario. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.
- 4- La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse.

Art. 10

Prove d'esame per l'abilitazione di Insegnante di Teoria

- 1- Gli esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante si svolgono secondo le modalità previste al punto 5 dell'accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 14 febbraio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2002, n. 71.
- 2- L'esame per l'abilitazione di Insegnante di Teoria verte sulle materie di cui all'allegato 1 del D.M. 17/2011 e si articola nelle seguenti quattro fasi ai sensi dell'art. 3 dello stesso D.M. :
 - a) **Prima prova scritta** :il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;
 - b) **Seconda prova scritta** :il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore come stabilito dalla Commissione d'esame, tre temi scelti tra gli argomenti del programma d'esame. È ammesso alla terza fase il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
 - c) **Terza prova scritta** : il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. È ammesso alla quarta fase il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
 - d) **Quarta prova** :il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.
- 3.- L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.
- 4- L'articolazione temporale delle quattro prove viene decisa dalla Commissione esaminatrice, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 11
Prove d'esame per l'abilitazione di Istruttore di Guida

- 1- L'aspirante Istruttore di Guida può essere abilitato a conseguire le abilitazioni di cui all'art. 4 comma 1 del presente Regolamento.
- 2- Gli esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore si svolgono da parte delle Commissioni e secondo le modalità previste al punto 5 dell'accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2002, n. 71.
- 3- L'esame per l'abilitazione di istruttore verte sulle materie di cui all'allegato 2 del D.M. 17/2011 e si articola in tre prove ai sensi dell'art. 8 dello stesso D.M. :
 - a) **prima prova scritta** : il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;
 - b) **seconda prova** : il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. È ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
 - c) **terza prova** : il candidato sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. Le prove si svolgono con le seguenti modalità :
 - 1) capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, limitatamente al conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a); il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore a 600 cm³, condotto da un componente della commissione di cui al comma 1 che funge da allievo e titolare almeno di patente A (*abilitazione istruttore completa*);
 - 2) capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della Commissione di cui al comma 1 che funge da allievo e titolare almeno di patente B, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) (*abilitazione istruttore completa*) e b) (*abilitazione istruttore parziale*);
 - 3) capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della Commissione di cui al comma 1, condotto da un componente della stessa che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) (*abilitazione completa*) e b) (*abilitazione istruttore parziale*). Nella commissione d'esame deve essere assicurata, attraverso uno o più soggetti, titolari di una o più patenti superiori, la presenza di membri abilitati a svolgere il ruolo del conducente alla guida dei veicoli di categoria C, C+E e D, nelle prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di veicoli di corrispondenti categorie.
- 4) I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore di cui all'articolo 5, comma 2 del D.M.17/2011 e dell'art. 4, comma 1, lettera c) del presente Regolamento,

sostengono solo le prove d'esame di cui al comma 2, lettere a) e b) (*abilitazione istruttore per apertura di autoscuola*).

- 5) L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.
- 6) L'articolazione temporale delle tre prove viene decisa dalla Commissione di cui all'art. 8 del presente Regolamento e preventivamente comunicata ai candidati mediante mezzi idonei.

Art. 12

Prove d'esame per l'abilitazione di Insegnante di Teoria ed Istruttore di Guida

- 1- I candidati possono richiedere, con un'unica istanza, di sostenere l'esame per entrambe le abilitazioni di insegnante di teoria e di istruttore di guida, nella stessa sessione d'esame. In tal caso la prima prova scritta (quiz), di cui all'articolo 10 comma 1 lett. a) e articolo 11 comma 2 lett. a) sarà unica e comune ad entrambe.
- 2- L'esame consiste nello svolgimento di tre prove scritte, due prove orali e di prove pratiche di guida secondo il seguente ordine e come di seguito specificato :
 - a) **Prima prova scritta**: nel tempo massimo di quaranta minuti il candidato compila due schede d'esame di quaranta domande ciascuna; tali schede, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida A e B, vengono consegnate dalla Commissione; la prova si intende superata se nel complessivo di ottanta domande non sono commessi più di due errori;
 - b) **Seconda prova scritta** : il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un tempo massimo di sei, come stabilito dalla Commissione d'esame, **tre temi** scelti tra gli argomenti del programma d'esame; la prova si intende superata se si soddisfano contemporaneamente due condizioni : punteggio per ciascuna prova non inferiore a 5 (cinque) e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);
 - c) **Terza prova scritta** : il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione; la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);
 - d) il candidato sostiene **due prove orali** sugli argomenti del programma d'esame per l'abilitazione di Insegnante di Teoria (allegato 1 lettera A parte teorica del D.M. 17/2001), e del programma d'esame per l'abilitazione di Istruttore di Guida (allegato 2 lettera A parte teorica del D.M. 17/2011); la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);
 - e) **qualora il candidato non abbia superato le prove di cui alle suddette lettere d) e/o f)**, sostiene la prova orale sugli argomenti del programma d'esame per l'abilitazione di Istruttore di Guida (allegato 2 lettera A parte teorica del D.M. 17/2011); la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a 18 (diciotto), rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta); in caso di superamento della prova orale, sarà ammesso alle prove pratiche di guida, di cui alla successiva lettera f);
 - f) il candidato sostiene le seguenti **prove pratiche di guida**, per dimostrare la propria capacità di:
 - o **capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A** (solo per l'abilitazione di istruttore completa, art. 5 comma 1 lettera a) del D.M. 17/2011 e all'art. 4 comma 1 lettera a) del presente Regolamento) : il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore ai 600

cm3, e sarà condotto da un componente della Commissione esaminatrice, che funge da allievo, e titolare di almeno patente A;

- o **capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B**, (sia per l'abilitazione di istruttore completa, art. 5 comma 1 lettera a) del D.M. 17/2011 e all'art. 4 comma 1 lettera a) del presente Regolamento, che per l'abilitazione di istruttore parziale, art. 5 comma 1 lettera b) del D.M. 17/2011 e art. 4 comma 1 lettera b) del presente Regolamento) : l'autovettura sarà condotta da un componente della Commissione esaminatrice, che funge da allievo e titolare almeno di patente B;
- o **capacità di istruzione alla guida di veicolo, a scelta della Commissione esaminatrice, della categoria C+E o D** (sia per l'abilitazione di istruttore completa, art. 5 comma 1 lettera a) del D.M. 17/2011 e all'art. 4 comma 1 lettera a) del presente Regolamento, che per l'abilitazione di istruttore parziale, art. 5 comma 1 lettera b) del D.M. 17/2011 e art. 4 comma 1 lettera b) del presente Regolamento : l'automezzo sarà condotto da un componente della Commissione esaminatrice, che funge da allievo, titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova.

Supera la prova pratica il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a 5 (cinque) e, complessivo sulle tre prove, non inferiore a punti 18/30 (diciotto trentesimi).

- 3- Qualora il candidato voglia conseguire, oltre all'abilitazione di Insegnante di Teoria, anche l'abilitazione di Istruttore alla Guida ad esclusione dei veicoli a conduzione con la patente A (*abilitazione istruttore parziale*), il punteggio per ciascuna prova pratica non può essere inferiore a 5 (cinque) e, complessivamente sulle 2 prove pratiche non inferiore a 12 (dodici) rispetto al punteggio massimo di 20 (venti);
- 4- Nell'ipotesi di cui al precedente comma 2 lettera d), per potere conseguire l'abilitazione di insegnante, il candidato dovrà ripresentare istanza nella prima sessione utile e sostenere le prove di cui all'art. 13 comma 4 del presente Regolamento (*estensione dell'abilitazione*).

Art. 13

Estensione dell'abilitazione

- 1- **Estensione dell'abilitazione da insegnante ad istruttore** : Ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.M. 17/2011, l'insegnante che intenda conseguire l'abilitazione di istruttore, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 1 lettera B) del presente Regolamento, deve avere frequentato la parte di programma teorico del corso di formazione iniziale di cui all'allegato 2 lettera A) del D.M. 17/2011 e, ove prevista, la parte del programma pratico di cui allo stesso allegato 2 lettera B), a seconda del tipo di abilitazione che intenda conseguire e allegare all'istanza di cui all'art. 6 del presente Regolamento, l'originale o copia conforme dell'attestato rilasciato dal soggetto attuatore del corso di formazione iniziale di cui all'art. 7 del D.M. 17/2011.
- 2- L'esame per l'estensione dell'abilitazione ad Istruttore di Guida sarà svolto secondo le modalità di cui all'art. 11 del presente Regolamento, ad esclusione della prova di cui al comma 3 lettera a) (*quiz*) dello stesso articolo 11;
- 3- **Estensione dell'abilitazione da istruttore ad insegnante** : Ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.M. 17/2011 l'istruttore che intenda conseguire l'abilitazione di insegnante, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 1 lettera A) del presente Regolamento, deve avere frequentato il corso di formazione iniziale per insegnante secondo il programma di cui all'allegato 1 del D.M. 17/2011 e allegare all'istanza di cui all'art. 6

del presente Regolamento, l'originale o copia conforme dell'attestato finale di partecipazione al corso, rilasciato dal soggetto attuatore del corso di formazione iniziale di cui all'art. 2 del D.M. 17/2011.

- 4- L'esame per l'estensione dell'abilitazione di Insegnante di Teoria sarà svolto secondo le modalità di cui all'art. 10 del presente Regolamento, con esclusione di quella di cui al comma 1 lettera a) (quiz).
- 5- **Integrazione dell'abilitazione di istruttore anche alla patente A:** Ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.M. 17/2011 l'istruttore abilitato ai sensi dell'art. 4 comma 1, lettera b) del presente Regolamento (*abilitazione istruttore parziale*) che intenda integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, oltre al possesso di adeguata patente di guida, deve avere frequentato il corso di formazione iniziale solo per la parte di programma pratico di cui all'allegato 2, lettera B) del D.M. 17/2011 relativo alle lezioni di guida simulata su motociclo e allegare all'istanza di cui all'art. 6 del presente Regolamento l'originale o copia conforme dell'attestato rilasciato dal soggetto attuatore del corso di formazione iniziale di cui all'art. 7 del D.M. 17/2011, dal quale risulti che il candidato ha frequentato le lezioni inerenti il programma pratico di guida simulata sul motociclo.
- 6- L'esame per l'integrazione dell'abilitazione di cui al precedente comma 5, sarà svolto secondo le modalità e limitatamente alla prova di cui al precedente art. 11, comma 3, lettera c) punto 1) (capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A); supera la prova pratica il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a 6.

Art. 14

Esiti esame, verbale dei lavori e rilascio degli attestati

- 1- Al termine della seduta d'esame, la Commissione esaminatrice predispone l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova con l'esito degli esami, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene pubblicato sul sito web dell'Ente per almeno giorni 15 (quindici) consecutivi.
- 2- Di tutta la sessione d'esame la Commissione redige ~~processo~~ verbale da trasmettere al Servizio competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami.
- 3- Il Dirigente, sulla base delle risultanze del verbale, provvede al rilascio dell'attestato abilitativo, di norma, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del verbale redatto dalla Commissione.
- 4- In ciascun attestato deve essere indicata la tipologia di abilitazione conseguita, nonché nell'ipotesi di abilitazione di istruttore devono essere precisate le tipologie di cui all'art. 4 comma 1, lettere a) (*abilitazione istruttore completa*), b) (*abilitazione istruttore parziale*) e c) (*abilitazione istruttore diversamente abile per conduzione di autoscuola*), del presente Regolamento.
- 5- L'attestato viene stampato in duplice originale di cui uno in bollo da consegnare all'abilitato.
- 6- Sarà cura dell'ufficio del Servizio provinciale preposto tenere un registro degli attestati di abilitazione rilasciati.

Art. 15

Accertamento ed annullamento dell'attestato

- 1- Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, l'Amministrazione Provinciale effettuerà, anche dopo il rilascio dell'attestato, controlli a campione sulla veridicità delle

dichiarazioni rese dal dichiarante in autocertificazione e/o sui documenti allegati all'istanza e resi ai fini dell'ammissione all'esame.

- 2- Qualora nei controlli di legge venga accertato che il candidato ha partecipato all'esame in difetto dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e dal presente Regolamento e da lui autocertificati, ovvero sulla base di documenti falsi, il Dirigente segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria. Nell'ipotesi in cui il candidato abbia anche superato l'esame, il Dirigente provvederà, con proprio provvedimento motivato, all'annullamento dell'attestato.

Art. 16

Accesso agli atti della procedura

- 1- E' consentito l'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.
- 2- Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

Art. 17

Adeguamento normativo

- 1- Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute, vincolanti norme statali, regionali e/o statutarie; in tale caso, in attesa di formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

PARERI

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi

FAVOREVOLE

oppure contrario per i seguenti motivi:


Alla presente sono uniti n. _____ intercalari e n. _____ allegati per complessivi n. _____
facciate utili.

Data _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Raffaele BIANCONI)


Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE
parere _____
CONTRARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
CONTABILE E FISCALIA
(Dott.ssa Federica LAZZEREA)


2)



PROVINCIA DI BENEVENTO
SETTORE RELAZIONI ISTITUZIONALI
E PRESIDENZA

Preg.mo Dott. Giuseppe Maria Maturo
Presidente del Consiglio Provinciale di Benevento
SEDE
Preg.mo Dott. Claudio Uccelletti
Segretario Generale Provincia di Benevento
SEDE

III COMMISSIONE CONSILIARE
ESTRATTO DEL VERBALE N. 466

L'anno 2012, addì 13 del mese di dicembre presso la Rocca dei Rettori – Sala Michele Maddalena – si è riunita la III Commissione Consiliare, sotto la Presidenza del Consigliere Renato Lombardi
L'argomento in discussione, in data odierna, è: Approvazione regolamento per l'espletamento degli esami per riconoscimento all'idoneità per insegnanti di teoria e per istruttori di guida.

Omissis
La Commissione, esprime all'unanimità parere favorevole

Il Segretario
Fortunato 

vioto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(DOTT. CLAUDIO UCCELLETTI)

CONSIGLIO PROVINCIALE 27 DICEMBRE 2012
Aula consiliare - Rocca dei Rettori

Vice Presidente Giuseppe LAMPARELLI


Punto otto dell'O.d.G.: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO ALL'IDONEITÀ PER INSEGNANTI DI TEORIA E PER ISTRUTTORI DI GUIDA"; questo era un argomento che stava molto a cuore al consigliere Capocefalo, come pure al consigliere Cataudo: al quale cedo la parola.

Cons. Alfredo CATAUDO

Credo che sia un'opera meritoria da parte della Provincia, che bisognava già fare qualche anno fa però ci sono state delle cose che l'hanno protratta fino ad oggi. Devo dire che questo regolamento è già stato approvato nelle altre Province, dove hanno anche istituito gli esami per gli istruttori di guida. È una opportunità di lavoro anche per i nostri giovani, quindi penso che sia una cosa che può andare bene, può essere approvata tranquillamente e chiedo che venga votata anche la immediata esecutività della delibera, qualora fosse approvata.

Vice Presidente Giuseppe LAMPARELLI

Votiamo allora per alzata di mano: chi è favorevole? I contrari? Astenuti? All'unanimità. Votiamo pure l'immediata esecutività: favorevoli? All'unanimità.



Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
- Dr. Claudio UCCELLETTI -

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
- Dr. Giuseppe LAMPARELLI -

N. 52

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo in data 24 GEN 2013 per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69 del 18.06.2009.

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dr. Giuseppe LAMPARELLI

Si dichiara che la suesata deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e all'albo on line secondo la procedura prevista dell'art. 32 comma 5 della Legge n. 69 del 18.06.2009 per quindici giorni consecutivi dal _____

Si attesta, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

li _____

IL RESPONSABILE SERV. AA.GG.
dr.ssa Libera Del Grosso

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia per
✓ PRESIDENTE CONSIGLIO _____ il _____ prot. n. _____
SETTORE Terzoni (delibera) _____ prot. n. _____
SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
SETTORE _____ il _____ prot. n. _____
Revisori dei Conti _____ il _____ prot. n. _____